

S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A R.L.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO**

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE A: GENERALE

PARTE B: CODICE ETICO

PARTE A

PARTE GENERALE

INDICE

1 DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

2 PREMESSA

3 IL DECRETO 231/91 E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

3.1. E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

3.2. L'ART. 7, COMMA 5 DELLO STATUTO F.I.G.C.

3.3. LE FATTISPECIE DI REATO

3.4. LE SANZIONI A CARICO DELLA PERSONA GIURIDICA

4 DESCRIZIONE DELLE REALTÀ SOCIETARIA

4.1. LA S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A R.L.

4.2. LA SOCIETÀ S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A R.L.

4.3. LE STRUTTURE SPORTIVE

4.4. MODELLO DI GOVERNANCE

4.5. ASSETTO ORGANIZZATIVO

5 ADOZIONE DEL MODELLO

1. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

Preliminare alla lettura del Modello di Organizzazione Gestione Controllo della S.s.d. Audace Cerignola A r.l. è l'indicazione di seguito riportata della definizione dei termini usati in prevalenza e delle relative abbreviazioni.

Definizioni

Società o S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A R.L.: Si intende Società Sportiva Dilettantistica AUDACE CERIGNOLA A Responsabilità Limitata

Modello di organizzazione o Modello: si intende l'insieme dei principi di condotta, delle procedure e dei protocolli ad essi ispirati, adottati dalla S.S.D. AUDACE CERIGNOLA al fine di prevenire la commissione di reati, così come previsto dal D. Lgs. 231/2001 nonché dall'art. 7, comma 5 dello Statuto F.I.G.C.

Soggetti apicali: si intendono tutti i soggetti che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della S.S.D. AUDACE CERIGNOLA o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, secondo la previsione normativa ex art. 5, primo comma, lett. a).

Processo sensibile: si intende ogni processo dell'attività aziendale in relazione al quale si ritiene in qualche modo possibile la commissione dei reati previsti quali presupposto della responsabilità dell'ente secondo le disposizioni del D. Lgs. 231/2001.

Operazione sensibile: si intende ogni operazione o atto all'interno di un processo sensibile. Essa può avere natura tecnica, commerciale, finanziaria.

Procedura: si intende l'insieme di regole e protocolli previsti per la realizzazione di un processo aziendale ovvero per l'esecuzione di specifiche operazioni.

Tracciabilità: si intende l'aspetto procedurale che contempla la dimostrazione dello svolgimento di un certo processo decisionale attraverso documenti.

Incaricati di un Pubblico Servizio: ai sensi dell'art. 358 c.p. "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Destinatari: si intendono tutti i soggetti ai quali è rivolto il Modello di Organizzazione: Soci, Amministratori, Sindaci, Direttori, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Componenti Organismo di Vigilanza e terzi con rapporti contrattuali continuativi.

Pubblica Amministrazione: si intende qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autorizzativi.

Reati presupposto: si intendono i reati per i quali è prevista la responsabilità della società ex D. Lgs. 231/2001.

Abbreviazioni

Nel corpo del presente Modello possono trovare spazio le seguenti abbreviazioni:

CDA : Consiglio di amministrazione

Presidente: Presidente della Società S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A r.l.

D. Lgs. 231/2001: Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

P.A.: Pubblica Amministrazione

P.U.: Pubblico Ufficiale

2. PREMESSA

S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A r.l. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività societarie, a tutela della propria posizione ed immagine. S.S.D. AUDACE CERIGNOLA Ar.l. ha pertanto ritenuto conforme alla propria politica procedere all'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001.

A tal fine, la Società ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

La Società, sensibile all'esigenza di garantire il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., adotta il Modello anche in conformità alla previsione di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto F.I.G.C.

E' parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo attuato dalla S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A r.l. anche il Codice Etico consultabile in apposito documento allegato al presente Modello sia nel sito web www.audacecerignola.it

3. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

3.1. E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In data 4 luglio 2001, in attuazione della delega di cui all'art. 11, legge 29 settembre 2000 n. 300, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140, del 13 giugno 2001, Serie Generale.

Esaminando nel dettaglio il contenuto del D.Lgs. 231/2001, l'articolo 5, comma 1, sancisce la responsabilità dell'ente qualora determinati reati (reati cd. "presupposto") siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa; da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla lettera precedente (ad esempio, Dipendenti). Pertanto, nel caso in cui sia commesso uno dei reati cd. "presupposto", alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto, si aggiunge - se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi - anche la responsabilità "amministrativa" dell'ente. Il Legislatore ha inteso considerare non tanto le ipotesi di attività illecita diretta posta in essere dall'ente, alle quali peraltro si potranno applicare le norme sanzionatorie con relativa facilità, quanto piuttosto l'ordinario operare economico dove la funzionalizzazione criminosa è un fenomeno piuttosto raro. In questo ambito la commissione di reati non deriva da un progetto sociale esplicito, quanto piuttosto da un difetto di organizzazione o di controllo da parte dei vertici aziendali. La tipologia della responsabilità della persona giuridica è stata oggetto di diverse interpretazioni ma, ai fini che qui rilevano, è sufficiente evidenziare come anche una società possa andare incontro a conseguenze sanzionatorie importanti a seguito della commissione di reati accertati attraverso il processo penale. Sotto il profilo strettamente sanzionatorio l'obiettivo è quello di coinvolgere l'attività ed il patrimonio della persona giuridica che abbia in qualche modo tratto vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tutti i reati ritenuti presupposto della responsabilità della persona giuridica è prevista una sanzione pecuniaria, ma per le ipotesi di maggiore gravità sono altresì previste misure interdittive quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o la revoca di agevolazioni, finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, la confisca del profitto del reato, la pubblicazione della sentenza, l'interdizione dall'esercizio dell'attività. La responsabilità della persona giuridica si fonda, dunque, sui seguenti distinti presupposti:

- la commissione di uno dei reati compresi tra quelli tassativamente indicati dal D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni da parte di una persona fisica legata da un rapporto funzionale con l'ente e che non abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi
- la commissione del reato da parte di soggetti apicali o da parte di soggetti sottoposti alla direzione ovvero alla vigilanza di questi ultimi
- la commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente

In presenza di tali presupposti potrà ravvisarsi anche una responsabilità della persona giuridica, salvo che la stessa non dimostri la sua completa estraneità rispetto al fatto di reato, dando prova di aver posto in essere le cautele imposte dal Legislatore per evitare la commissione di reati. In particolare, la persona giuridica deve dimostrare di aver adottato un Modello di Organizzazione idoneo a prevenire la commissione di reati e di aver adeguatamente controllato la sua concreta applicazione.

La Società adotta pertanto il presente Modello di organizzazione ed istituisce il correlato Organismo di Vigilanza al fine di prevenire la commissione di qualsivoglia reato da parte di coloro che operano all'interno di esso.

3.2. L'ART. 7, COMMA 5 DELLO STATUTO F.I.G.C.

L'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sancisce un principio fondamentale dell'ordinamento sportivo, in base al quale "Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva".

Lo Statuto della F.I.G.C. prevede, all'art. 7, comma 5, che "Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere:

- misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
- l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
- l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento".

L'adozione del Modello, la cui struttura presenta caratteristiche del tutto analoghe ed assimilabili a quelle dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex art. 7, comma 5 dello Statuto F.I.G.C., consente alla Società di conformarsi, oltre che alla normativa statale, anche alle previsioni imposte dall'ordinamento sportivo.

3.3. LE FATTISPECIE DI REATO

Il Legislatore, nel periodo intercorso dall'entrata in vigore del D. Lgs. 231/2001, ha ampliato notevolmente il novero dei reati per i quali sussiste la responsabilità della persona giuridica.

Oggi i reati presupposto, come si vedrà nella parte speciale del Modello di Organizzazione, sono i seguenti:

- **reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** (art. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001);
- **delitti informatici e trattamento illecito di dati** (art. 24 bis D. Lgs. 231/2001);
- **delitti di criminalità organizzata** (art. 24 ter D. Lgs. 231/2001):

- **reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25 bis D. Lgs. 231/2001);
- **delitti contro l'industria e il commercio** (art. 25 bis1 D. Lgs. 231/2001);
- **reati societari** (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001);
- **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (art. 25 quater D.Lgs.231/2001);
- **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 25-quater.1 del Decreto, introdotto dalla legge 9 gennaio 2006 n.7);
- **delitti contro la personalità individuale** (art. 25 quinquies D. Lgs. 231/2001);
- **abusi di mercato** (art. 25 sexies D. Lgs. 231/2001);
- **reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** (art. 25 septies D. Lgs. 231/2001);
- **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 25octiesD.Lgs. 231/2001);
- **delitti in materia di violazione del diritto di autore** (art. 25 novies D. Lgs. 231/2001);
- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziari**(art. 25 novies D. Lgs. 231/2001, da intendersi art. 25 decies D. Lgs. 231/2001);
- **reati transnazionali** (L. 16.03.2006 n. 146);
- **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25-duodecies del Decreto);
- **reati ambientali** (art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001);
- **corruzione tra privati** (art. 2635 cc e art. 25 ter D.lgs 231/2001).

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nella disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2001.

Nella parte speciale del Modello di Organizzazione viene effettuata una compiuta analisi delle aree di rischio, vale a dire di quei settori operativi della società nei quali è ritenuta maggiormente possibile la commissione di uno o più reati tra quelli sopra elencati.

Parimenti, nei casi di verifica di aree a rischio e di processi sensibili, vengono individuate le procedure ed i protocolli ai quali tutti i Destinatari del Modello di Organizzazione debbono attenersi.

Elemento cardine del presente Modello di Organizzazione è il Codice Etico, che rappresenta l'espressione della volontà aziendale in ordine alle modalità di esecuzione di ogni attività in qualsivoglia area o struttura.

La violazione delle procedure o dei protocolli ovvero la violazione dei principi e delle regole stabiliti nel Codice Etico comporta l'applicazione di rigide sanzioni a carico dell'autore.

3.4. LE SANZIONI A CARICO DELLA PERSONA GIURIDICA

Le sanzioni previste a carico dell'ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati, sono:

1) sanzioni pecuniarie, determinate in base ad un sistema per quote in considerazione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente (a ciascuna quota può corrispondere un valore che va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00);

I criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie che il Giudice è tenuto ad osservare sono:

- gravità del fatto
- grado della responsabilità dell'ente
- attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di altri illeciti

2) sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare di durata non inferiore ai 3 mesi e non superiore a 2 anni), quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni o licenze o concessioni (funzionali alla commissione dell'illecito), il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni;

3) confisca (o sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche per equivalente;

4) pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito previsto dal D. Lgs. 231/2001 e vi sono fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, può essere disposta dal Giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, quale misura cautelare, quindi prima dell'accertamento della responsabilità attraverso il processo, una delle sanzioni interdittive.

E' altresì prevista la possibilità di disporre il sequestro dei beni dei quali è consentita la confisca, nonché il sequestro di carattere conservativo dei beni mobili e immobili a tutela delle garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

4. DESCRIZIONE DELLE REALTÀ SOCIETARIA

4.1 S.S.D. AUDACE CERIGNOLA AR.L.

L'Audace Cerignola è uno dei club calcistici più antichi della Puglia. Fu fondato nel lontano 1912 ed ha militato per anni in campionati di "serie C". Il club è stato rilevato dall'attuale compagine societaria nel 2014, anno in cui è stata riammessa in Prima categoria grazie ad un provvedimento straordinario, approdando oggi in serie D (stagione 2017/2018) dopo aver vinto i campionati di Prima Categoria (stagione 2014/2015), Promozione (stagione 2015/2016) ed Eccellenza (stagione 2016/2017).

4.2 LA SOCIETÀ S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A R.L.

L'attuale Società, trasformata in società di capitali nella stagione calcistica 2017/2018, ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive, e in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività calcistica in genere nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme del CONI e delle direttive della F.I.G.C. e dei suoi organi.

La Società ha altresì per oggetto sociale il compimento di attività promozionali, pubblicitarie e di merchandising.

4.3 STRUTTURE SPORTIVE

La società opera in regime di concessionario pubblico per lo Stadio denominato "Domenico Monterisi" ubicato in Cerignola, alla Via Napoli, approvata con determina Prot. N. 19101/122 Gab.

4.4 MODELLO DI GOVERNANCE

La Società ha adottato il seguente sistema di governance:

CDA (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)


Al CDA sono riservati tutti i poteri di amministrazione straordinaria della Società. I provvedimenti straordinari possono essere assunti dal Presidente del CDA, ovvero dal CDA stesso in composizione collegiale.

PRESIDENTE - AMMINISTRATORE UNICO

L'amministratore unico, in tal caso nella persona del Presidente Nicola Grieco, ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.

L'Amministratore Unico è il legale rappresentante della Società di fronte a terzi e in giudizio. L'assemblea dei soci, in ossequio al proprio potere statutariamente previsto di nominare uno o più amministratori delegati, ha nominato un Amministratore Unico, nella persona di Nicola Grieco.

4.5 ASSETTO ORGANIZZATIVO



4.6 ORGANIGRAMMA

PRIMA SQUADRA

GRIECO NICOLA	PRESIDENTE E COMPONENTE DEL C.D.A.
GRIECO ANTONIO	VICE PRESIDENTE E COMPENENTE DEL C.D.A.
GRIECO MICHELE	CONSIGLIERE E COMPONENTE DEL C.D.A.
GRIECO FRANCESCO	CONSIGLIERE E COMPONENTE DEL C.D.A.
GRIECO GIANPASQUALE	CONSIGLIERE E COMPONENTE DEL C.D.A.
VASCIAVEO VALENTINA	AVVOCATO DELLA SOCIETA' E ADDETTO MARKETING E COMUNICAZIONE
COMPIERCHIO LEONARDO	DIRIGENTE
MARINO ROSARIO	DIRIGENTE
FERNANDEZ MARIANO	DIRETTORE SPOSRTIVO
SANTOPAULO MARCO	SEGRETARIO GENERALE
DIBIASE FRANCESCO	TEAM MANAGER
CANNONE DOMENICO	RESPONSABILE BIGLIETTERIA
INSANGUINE GIUSEPPE	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
PETRAROLO MICHELE	DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE - ADDETTO AGLI ARBITRI
CIRULLI LIVIO	DIRIGENTE - MEDICO SOCIALE
CALDARULO ANDREA	FISIOTERAPISTA
FACCIORUSSO MAURIZIO	FISIOTERAPISTA
PRUDENTE NICOLA	FISIOTERAPISTA
FARINA FRANCESCO	ALLENATORE
SILVESTRI VINCENZO	ALLENATORE IN 2°
CASALESE ANGELO	PREPARATORE ATLETICO
CAGNAZZO ANTONIO	PREPARATORE DEI PORTIERI
BASILIANO GAETANO	MAGAZZINIERE
CAGGIANELLI DAMIANO	MAGAZZINIERE
TOTARO MATTEO	MAGAZZINIERE
BALZANO GENNARO	ADDETTO STAMPA
PARLATI EMANUELE	ADDETTO STAMPA

SETTORE GIOVANILE

MATERA FRANCESCO	RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE
LAGRASTA MATTEO	SEGRETARIO SETTORE GIOVANILE
PASTINO PIERLUIGI	DIRIGENTE
TRALLO FABIO	ADDETTO STAMPA
MORGIA ROBERTO	RESPONSABILE SCUOLA CALCIO
PALLADINO MICHELANGELO	COORDINATORE SCUOLA CALCIO
BORRELLI FRANCESCO PIO	SEGRETARIO SCUOLA CALCIO
CRUDELE GIUSEPPE	ALLENATORE JUNIORES
CRUDELE GIOVANNI	COLLABORATORE
COLUCCI ANGELO PIO	PREPARATORE ATLETICO JUNIORES
CIMINIELLO RUGGIERO	PREPARATORE DEI PORTIERI JUNIORES
DADDARIO EGIDIO	ALLENATORE ALLIEVI
CICOLELLA PIERO	ALLENATORE GIOVANISSIMI
MONOPOLI MARIO	DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE
VIGLIOTTI FRANCESCO	PREPARATORE PORTIERI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
DI PAOLA GIOVANNI	PSICOLOGO

5. ADOZIONE DEL MODELLO

FINALITÀ DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

La Società, nell'intento di assicurare condizioni di correttezza, integrità e trasparenza nella conduzione della propria attività, ha ritenuto di attuare un programma di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e controllo, di verificare la corrispondenza delle procedure aziendali già in essere alle finalità previste dal D.Lgs. 231/2001 e di procedere pertanto all'adozione del Modello di Organizzazione secondo i dettami di Legge.

Il Modello di Organizzazione ha quale finalità precipua la prevenzione del rischio di impresa connesso alla responsabilità delle persone giuridiche per i reati così come previsto dal D.Lgs. 231/2001. Obiettivo correlato deve individuarsi nella riduzione delle possibilità di commissione di reati all'interno della realtà societaria della S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A R.L..

Il Modello si propone, dunque, mediante l'individuazione delle aree cosiddette a rischio e dei correlati processi sensibili, le seguenti finalità:

- perseguire la consapevolezza in tutti coloro che operano all'interno della Società di poter incorrere, in caso di condotte non conformi alle norme ed alle procedure aziendali ed alle disposizioni normative comunemente applicate, in illeciti passibili di conseguenze penali e disciplinari sotto il profilo personale nonché di gravose conseguenze per la società;
- ribadire che tali condotte illecite sono condannate dal S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A R.L. in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di Legge, anche ai principi etici e sociali ai quali la società intende rigorosamente attenersi nell'assolvimento della propria attività e della propria missione;

Il Modello, al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, presuppone:

- un'attività di formazione e di diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole di condotta indicate dalla società;
- il costante monitoraggio ed aggiornamento della mappatura delle aree di rischio e dei processi sensibili;
- la verifica e la documentazione delle operazioni sensibili, nel rispetto del principio della *tracciabilità*;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica del Modello di Organizzazione stesso ed il suo aggiornamento costante.

PARTE B

CODICE ETICO

INDICE

1. PREMESSA

2. DESTINATARI DEL CODICE ETICO

3. COMUNICAZIONE DEL CODICE ETICO

4. PRINCIPI GENERALI

5. RAPPORTI E REGOLAMNETI INTERNI

6. RAPPORTI ESTERNI

7. SISTEMA DISCIPLINARE

1. PREMESSA

Il presente CODICE ETICO ha, quale finalità principale, quella di definire l'insieme dei valori e dei principi di condotta che la Società¹ si impegna a promuovere e perseguire, al fine di rispettare l'etica necessaria allo svolgimento delle attività sportive oggetto della Società stessa.

Nel perseguimento di tali valori etici il presente Codice definirà, anzitutto, i destinatari dello stesso, evidenziandone diritti, doveri e responsabilità.

Saranno poi trattati gli aspetti che contraddistinguono la Società nei rapporti con i terzi, nei rapporti interni e in qualsiasi rapporto intrapreso da un qualsiasi soggetto con la Società stessa.

La Società si impegna a divulgare e pubblicizzare il presente codice etico affinché esso sia conoscibile da chiunque ne sia destinatario. A tali soggetti saranno inoltre fornite tutte le informazioni utili per essere a conoscenza delle regole etiche da rispettare. Pertanto chiunque intratterrà relazioni con la Società potrà dirsi informato del presente CODICE ETICO. Ad esso debbono attenersi i soggetti destinatari nello svolgere il ruolo per il quale il rapporto con la Società si realizza.

¹ Per "Società" si intenderà, di qui innanzi, la s.s.d. AUDACE CERIGNOLA a r. l.

2. DESTINATARI DEL CODICE ETICO

Sono destinatari del CODICE ETICO: I soci, i dirigenti, i collaboratori², nonché chiunque eserciti funzioni all'interno della Società a qualsiasi titolo.

Il CODICE ETICO è rivolto, altresì, ai soggetti esterni che intraprendono con la Società rapporti giuridici e non, quindi fornitori, consulenti, partner.

Il CODICE ETICO riguarda, anche e soprattutto, gli atleti e tutto il personale tesserato facente parte della Squadra di calcio s.s.d. AUDACE CERIGNOLA a r.l.

I soggetti sopraelencati si impegnano all'osservanza di quanto disposto di seguito nello svolgimento delle proprie attività e funzioni, impegnandosi ad attenersi scrupolosamente alle regole di condotta e di etica. Gli stessi si impegnano altresì a segnalare prontamente alla dirigenza qualsiasi violazione del CODICE ETICO di cui abbiano notizia in qualsiasi circostanza e a qualsiasi titolo.

3. COMUNICAZIONE DEL CODICE ETICO

La Società, al fine di poter considerare tutti i soggetti di cui al punto secondo a piena conoscenza del CODICE ETICO, si impegna a portare lo stesso a conoscenza di tali soggetti attraverso le seguenti modalità:

- Il CODICE ETICO sarà pubblicato e, dunque, rinvenibile in qualsiasi momento, sul sito web della Squadra di calcio detenuta dalla Società.

² Per collaboratori è da intendersi tutti coloro che svolgono funzioni di qualsiasi carattere all'interno della Società, dunque, personale tecnico tesserato, dipendenti (anche occasionali), procuratori ed altre figure assimilabili.

Il sito web è il seguente: www.audacecerignola.it

- I soggetti interessati saranno prontamente informati dalla Società, che ne assume l'impegno, del CODICE ETICO e delle regole pertinenti alle funzioni che ogni singolo soggetto dovrà esercitare. La Società si assume l'impegno di assolvere a tale dovere sin dal primo momento in cui il rapporto con il soggetto interessato viene in essere. Momento in cui i soggetti destinatari del CODICE ETICO saranno ritenuti a conoscenza dello stesso e responsabili per le proprie azioni³.

4. PRINCIPI GENERALI

4.1. PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

La Società, nelle persone dei Soci, dirigenti, personale tesserato e collaboratori tutti, si impegna a non prendere decisione alcuna, se a base della stessa vi sia una qualsiasi discriminazione, sia essa di carattere di razza, sesso, età ed ogni altra possibile circostanza discriminatoria.

Il presente CODICE ETICO invita inoltre chiunque venga a conoscenza di una possibile e consumata discriminazione, di farne prontamente notizia alla Società, ovvero, se possibile, al suo diretto superiore/interlocutore.

4.2. PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA

I destinatari del CODICE ETICO si impegnano, nell'esercizio delle proprie funzioni e nei rapporti intrapresi in virtù di esse, a rispettare il principio della trasparenza, ovvero, ad evitare qualsiasi pratica che possa anche solo apparire come dubbia e contraria all'etica richiesta, fornendo tempestiva notizia del proprio operato alla Società e, ove

³ I soggetti destinatari del CODICE ETICO sono responsabili per le infrazioni di esso commesse con azioni svolte nell'esercizio delle proprie funzioni ed al di fuori di esse.

richiesto, alla P.A. Essi si assumono, inoltre, la responsabilità etico-giuridica di tutte le azioni commesse in modo contrario al principio in questione.

4.3.PRINCIPIO DELLA RISERVATEZZA

I destinatari del CODICE ETICO si obbligano, altresì, a garantire tutto il grado di riservatezza che richiede la carica ricoperta. Si impegnano, dunque, a mantenere segrete tutte le informazioni che non siano di dominio pubblico ed apprese nello svolgimento dei propri compiti, essendo responsabili per le infrazioni a tali principio dinanzi a tutti gli organi disciplinari competenti.

4.4.CONFLITTI DI INTERESSI

Il presente CODICE ETICO prescrive, a tutti i propri destinatari, di astenersi, in maniera totale, da qualsiasi comportamento che possa configurare, anche solo apparentemente, un conflitto di interessi. Per “conflitto di interessi” si intendono tutte quelle azioni che possono avvantaggiare il soggetto in questione, direttamente o indirettamente altri soggetti, confliggendo con gli interessi economici della Società, ovvero con l’etica che la Società si impegna a perseguire e promuovere.

Il Principio in questione prescrive, altresì, di informare prontamente la dirigenza o l’amministrazione, di qualsiasi pratica commessa in conflitto d’interessi, anche solo apparentemente, affinché la Società possa prontamente intervenire, scaricando dunque la responsabilità sul diretto committente.

5. RAPPORTI E REGOLAMENTI INTERNI

5.1. DOVERI DEI DIRIGENTI

I dirigenti⁴, nel rispetto dell'organigramma contenuto nel modello predisposto ai sensi del D. lgs. 8 giugno 2001 n. 231⁵, si obbligano, oltre che a rispettare tutte le regole disciplinari prescritte dalla normativa del lavoro, a fornire scrupolosamente la propria professionalità, promuovendo gli interessi della Società prima di qualsivoglia interesse personale o altrui.

Essi assumono, inoltre, l'obbligo di informare la Proprietà⁶ circa il proprio operato, motivando e descrivendo, ove richiesto, il processo che ha portato all'adozione di una o più specifiche decisioni.

5.2 COMPORTAMENTO DEGLI ADDETTI AI LAVORI NON DIRIGENTI

Tutti gli addetti ai lavori, dunque i destinatari di cui al punto secondo del presente CODICE ETICO, si impegnano ad esercitare le proprie funzioni, oltre che nel rispetto delle regole etico-giuridiche prescritte dalla normativa del lavoro pertinente, con la massima diligenza e professionalità, promuovendo gli interessi della Società. Essi si impegnano altresì ad informare, prontamente ove necessario o altrimenti in modo periodico, i propri diretti superiori circa il proprio operato.

3. DOVERI DEGLI ATLETI

Tutti coloro che operano per la Società devono astenersi dal porre in essere qualsiasi rapporto con altri operatori ed qualsiasi altra pratica contraria ai principi del Fair Play.

⁴ Il dirigente è colui il quale, grazie a competenze professionali e poteri gerarchici e funzionali commisurati all'incarico svolto, mette in atto le direttive della "Proprietà" organizzando l'attività e vigilando sul suo corretto svolgimento. Il dirigente rappresenta dunque una sorta di facente funzioni della "Proprietà" o suo sostituto, disponendo dell'autonomia necessaria per esercitare la propria discrezionalità

⁵ Il modello di gestione è rinvenibile sul seguente sito: www.audacecerignola.it
Il CODICE ETICO è parte integrante del Modello di Gestione.

⁶ Per Proprietà si intendono i soggetti detentori di quote societarie.

E' inoltre fatto divieto di promettere o corrispondere somme, premi, regali in genere che non siano giustificati e che ledano le norme sportive vigenti.

E' vietato intrattenere rapporti con tesserati inibiti o squalificati ed altri soggetti il cui rapporto possa configurare una violazione delle norme sportive e dei principi di Fair Play.

Gli atleti si considerano obbligati, altresì, a condurre uno stile di vita che non comprometta le prestazioni per le quali il rapporto con la Società viene in essere, incorrendo, contrariamente, nei provvedimenti disciplinari che la Società riterrà opportuni⁷.

3.1. RISPETTO DELLA POLITICA ANTIDOPING

La Società si impegna a perseguire e promuovere una rigida politica antidoping.

Al riguardo la Società si riserva la facoltà di accertare che nessun atleta faccia uso di sostanze vietate dalle norme sportive, con controlli a campione e non programmati, sanzionando e denunciando tempestivamente i soggetti che infrangeranno il divieto di uso di tali sostanze.

L'impegno di segnalazione di eventuali abusi di tale specie, potrà essere utilizzato dalla Società, ovvero a suo vantaggio, in una eventuale sede di provvedimento disciplinare dinanzi alle competenti autorità.

4. DIVIETO DI SCOMMESSE ED OBBLIGO DI DENUNZIA ILLECITI SPORTIVI

La Società si impegna a promuovere la sensibilizzazione dei propri addetti ai lavori, circa il divieto vigente per essi, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per persona interposta, anche presso i

⁷ Sul punto si osservano le disposizioni dettate dallo Staff tecnico.

soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto risultati relativi a incontri ufficiali.

Tutti i soggetti destinatari del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. si ritengono, pertanto, informati e pienamente coscienti delle responsabilità e delle conseguenze risultanti dall'infrazione del divieto ex. Art. 6 Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.

La Società si impegna altresì a promuovere la sensibilizzazione circa l'obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale della F.I.G.C. da parte dei soggetti citati che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (illecito sportivo, ex art. 7 Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.).

La Società, pertanto, si estranea da qualsiasi comportamento illegittimo e commesso infrangendo tali divieti, riservandosi la facoltà di fare riferimento al presente CODICE ETICO in una eventuale sede disciplinare disposta dalle Autorità competenti.

5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPORTAMENTO ED ONORABILITA'

In relazione alla materia in epigrafe si fa rinvio alle norme contenute nell'art. 22 bis delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne F.I.G.C.), richiamando l'attenzione di soci, tesserati e collaboratori sul contenuto del sotto riportato punto 6) e 6 bis del medesimo:

punto 6: All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37 delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di

non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo.

La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione;

punto 6 bis: I Dirigenti di Società o di Associazioni e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

2. RAPPORTI ESTERNI

La Società intrattiene rapporti con soggetti non coinvolti nella diretta gestione delle attività riguardanti la Società stessa⁸.

Nell'ambito di tali rapporti la Società si impegna ad osservare tutte le regole etico-giuridiche che sono alla base di ogni specifico rapporto, prescrivendo a tutti i soggetti interni di operare con diligenza, correttezza, cortesia ed onestà.

Nell'ambito di tali rapporti, inoltre, è fatto divieto a tutti gli addetti ai lavori interni, di ricevere o promettere doni o qualsiasi altra utilità, non giustificata e non rientrante in un normale rapporto di cortesia, ovvero, di modicissimo valore.

La Società si impegna a rispettare tutti gli impegni assunti con i terzi, nei termini stabiliti, salvo fatti impeditivi che non siano direttamente imputabili alla Società.

Di contro, la Società condanna qualsiasi comportamento commesso dai terzi che leda gli interessi della Società, riservandosi di sciogliere tali rapporti ed agire per vie giudiziali e/o stragiudiziali nei confronti di essi.

⁸ Soggetti terzi: fornitori, clienti, P.A., Autorità giudiziarie, consulenti,

Sono inoltre promossi, con particolare riguardo, i valori di lealtà, trasparenza e correttezza, nei confronti della P.A. e delle Autorità Giudiziarie.

2.3.RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nei rapporti con la P.A. la Società si impegna a garantire la massima trasparenza e correttezza, rispettando quelli che sono i ruoli dei pubblici ufficiali, i loro diritti, i loro doveri.

La Società condanna qualsiasi comportamento che possa configurarsi come ipotesi di reato contro la P.A., prescrivendo ai propri addetti ai lavori di segnalare prontamente alla dirigenza e alle competenti autorità qualsiasi pratica scorretta di cui si abbia notizia.

Si ha particolare riguardo alle fattispecie corrispondenti al reato di corruzione. Per esse, la Società si impegna a segnalare prontamente eventuali condotte illecite alle autorità competenti, addebitando l'illecito al diretto committente.

2.4.RAPPORTI CON LE AUTORITA' GIUDIZIARIE

La Società si impegna a rispettare tutte le legittime imposizioni delle competenti Autorità Giudiziarie, a collaborare con esse, fornendogli tutto quanto richiesto e utile, nei limiti delle proprie possibilità-

La Società fa inoltre divieto, a tutti coloro che appartengono all'organizzazione societaria, di intrattenere rapporti e relazioni con le Autorità, tali da poter configurare qualunque ipotesi di reato, ovvero da poter compromettere l'immagine della Società.

3. SISTEMA DISCIPLINARE

Il rispetto del presente CODICE ETICO, costituente parte integrante del Modello di Gestione e Controllo (d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231), è condizione strettamente necessaria per evitare di incorrere in sanzioni disciplinari.

Tali sanzioni saranno imposte, ove previsto, dalle competenti Autorità giudiziarie sportive e non; in tal caso esse concorreranno con le sanzioni previste nel sistema sanzionatorio aziendale rientrante nel Modello di Gestione e Controllo.

Qualora il comportamento contrario al presente CODICE ETICO non costituisca fattispecie punibile dalle competenti Autorità Giudiziarie, il trasgressore incorrerà nelle sanzioni disciplinari interne, disposte dai competenti dirigenti.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto della F.I.G.C. (del quale si presume la conoscenza assoluta da parte delle parti interessate, unitamente alle normative federali vigenti), i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata (comma 1); i soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico (comma 2)